



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”

Ernesto Francesco Alecci

Proposta di Legge

“Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”

Relazione illustrativa

Nel rispetto della suddivisione costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia d'istruzione, si propone l'implementazione del servizio di supporto psicologico con l'istituzionalizzazione nelle scuole calabresi dello psicologo scolastico.

Il supporto psicologico attualmente è collegato ma non insito al sistema scolastico, configurandosi come un servizio ulteriore e ultroneo ad esso, mentre è uno strumento essenziale non solo per il successo formativo dei discenti ma per l'armonica formazione della loro personalità. In contesti di degrado e di deprivazione socio-economico-culturale il sostegno precoce alle famiglie e alla scuola si pone come indispensabile.

Già un documento della Task Force on Psychologists in The Educational System redatto nel 1998 dalla European Federation on Psychologists Associations faceva emergere la specificità dello psicologo che opera a scuola, sottolineando le peculiarità di questa professione rispetto ad altre figure che già lavorano nei contesti educativi. Tale documento evidenziava che le competenze dello psicologo possono essere particolarmente aderenti ed idonee alla complessità del sistema scolastico. La recente contingenza pandemica e l'uso precoce e non adeguato dei social network hanno favorito il diffondersi di vecchie e nuove patologie (es. hikikomori, crisi d'ansia e di depressione, aumento delle condotte autolesioniste, disturbi alimentari, crisi di panico). Dai recenti rapporti dell'American Academy of Pediatrics, dell'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry e della Children's Hospital Association e dell'UNICEF si evince un quadro preoccupante circa la salute mentale dei giovani.

Ciò si traduce non solo in uno scarso rendimento scolastico ma anche nella mancanza di interessi culturali e di vita, nello scarso sviluppo dell'empatia che incide pericolosamente nella costruzione sociale del futuro cittadino. La famiglia, la scuola e le altre agenzie educative devono essere, dunque, supportate in un compito educativo sempre più arduo.

Si impone, dunque, la necessità di interventi legislativi che implementino servizi già esistenti nelle scuole ma meritevoli di una diversa strutturazione.

A seguito della pandemia, il problema del sostegno psicologico alla comunità scolastica ha suscitato maggiore attenzione: è stato stipulato un Protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e l'Ordine Nazionale degli Psicologi, avente come finalità il "*supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19*" e "*per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado*". Sul piano economico, dopo un primo finanziamento nel 2020, l'art. 31 comma 1 del D.L. 41/2021 ha previsto l'incremento di 150 milioni di euro, nell'anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche, incremento destinato,

però, ad assolvere non solo alla funzione di supporto e assistenza psicologica e/o pedagogica, ma anche all'acquisto di dispositivi per l'igiene individuale e degli ambienti, dispositivi di areazione e ventilazione, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, servizi medico-sanitari, servizio di sorveglianza sanitaria, dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento o altri bisogni educativi speciali. Di fatto, quindi, le scuole dovevano scegliere a quale urgenza dare risposta. La legge di bilancio 2022 ha invece previsto un incremento del fondo di funzionamento (20 milioni di euro per il 2022) specificatamente per l'assistenza psicologica.

Resta, tuttavia, il limite di tipologia di servizio offerto. Infatti, il Protocollo prevede un'encomiabile serie di finalità ma da realizzare con interventi non strutturali di professionisti selezionati a seguito di bando emanato dalle singole istituzioni, di fatto chiamati a svolgere un numero di ore fortemente inferiore al bisogno. A fronte degli obiettivi molto articolati, gli strumenti restano, dunque, disorganici e obsoleti, soprattutto se confrontati all'organizzazione del servizio in vari Paesi Europei dove il rapporto di lavoro con lo psicologo è di lavoro dipendente, strutturato e stabile (alle dipendenze dello Stato in Francia, Portogallo, Lussemburgo, Spagna e Irlanda, di enti locali in Spagna, Regno Unito, Svizzera). L'approvazione della presente proposta comporterebbe, dunque, un adeguamento del servizio scolastico regionale agli standard europei. Recentemente molte regioni si sono poste la necessità di normare la psicologia scolastica: dopo l'antesignano Abruzzo che già nel 2004 aveva affrontato il problema e che ormai è arrivato a rivedere la propria legge, si possono ricordare tra le altre la Basilicata, la Campania, le Marche, il Piemonte e, a livello nazionale, sono state recentemente presentate alcune proposte di legge. Si rinvengono, tuttavia, differenze sostanziali rispetto all'odierna proposta che si caratterizza per la promozione di una cultura della formazione che non ha paura di abbracciare a suo supporto le neuroscienze nella consapevolezza che le abilità sono strettamente collegate alle emozioni ed alle esperienze. Occorre abbandonare l'ottica di marginalità, di mero supporto, quasi come se la presenza di una figura professionale del genere rimanesse estranea alla funzione scolastica e garantirle, invece, pieno ingresso nell'alveo della comunità educante.

Questa è la vera novità della seguente proposta unitamente alla tipologia di attività conseguentemente richiesta al professionista. Le ore in cui le classi incontrano lo psicologo non vogliono in alcun modo rappresentare "una materia aggiuntiva" ma una modalità più pregnante e significativa per la realizzazione degli obiettivi psicopedagogici da conseguire. Solo nell'incontro con il gruppo classe e nell'organizzazione di attività ad hoc possono cogliersi le dinamiche esistenti tra allievi e l'eventuale emersione di comportamenti socialmente deprecabili o ricognitori di disagi individuali.

La previsione legislativa dovrebbe riguardare le scuole di ogni ordine e grado posto che sicuramente l'efficacia degli interventi è maggiore se questi sono effettuati molto precocemente.

Stante la riconosciuta necessaria sinergia tra famiglia e scuola, il servizio psicologico dovrebbe essere strutturato in modo da poter essere usufruito da tutta la comunità scolastica, compresi i genitori per la promozione delle competenze genitoriali e i docenti per i relativi disagi ma soprattutto per l'individuazione di strategie didattiche individualizzate ed idonee.

E' tuttavia indubitabile che i beneficiari primari del presente intervento regionale dovrebbero essere gli studenti per i quali si indicano gli obiettivi più urgenti perseguibili con l'inserimento di tale figura:

- precoce diagnosi dell'insorgenza di patologie psichiatriche/psicologiche e di disturbi del comportamento,
- diagnosi precoce degli abusi sui minori,
- diagnosi e contrasto alla tendenza a tutte le dipendenze patologiche,
- possibilità di realizzazione di una vera e propria "didattica delle emozioni" (capacità di controllo della rabbia e delle altre emozioni negative e capacità di sviluppo delle emozioni positive),
- individuazione delle cause della scarsa partecipazione, dell'insuccesso e della dispersione scolastica,
- ancora, preso atto che la Legge n. 92/2019 ha introdotto l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, lo psicologo potrebbe collaborare con il coordinatore della disciplina per la conoscenza e diffusione di buone pratiche sociali, con l'adozione di idonee strategie capaci di superare le difficoltà relazionali spesso degeneranti in violenze fisiche e psicologiche (in particolare bullismo e cyber bullismo).

E' importante per lo sviluppo di una personalità equilibrata che i ragazzi e i giovani sappiano orientarsi nella scelta del tipo di scuola (passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado) e successivamente del percorso professionale o universitario più confacente: il percorso psicologico della conoscenza di sé si configura come un necessario complemento alle informazioni sulle opportunità offerte dal contesto socio economico di riferimento.

La Regione e gli enti locali non possono rimanere indifferenti dinanzi all'emergere di esigenze collettive di così primario interesse, peraltro anche considerando che ogni investimento sul capitale umano comporta non solo un vantaggio per il singolo ma per l'intera collettività, sia in termini di sicurezza sociale sia di maggiore sviluppo economico.

La presente proposta di legge, snella nei contenuti e senza la pretesa di essere esaustiva, rappresenta un testo sul quale aprire una discussione in Commissione che, partendo dai Consiglieri regionali, si apra a tutti gli attori e ai destinatari del servizio.

L'articolo 1 prevede l'istituzione e le finalità del servizio di psicologia scolastica, l'art. 2 ne elenca i compiti e le attività. L'art. 3 prevede, tra l'altro, l'istituzione di un tavolo tecnico con il compito di elaborare le linee guida che saranno approvate dalla Giunta regionale e, infine, l'art. 4 contiene la norma finanziaria.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale quantificati in € 100.000,00 per le annualità 2024 e 2025 che prelevati dallo stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente di cui alla Missione 20 - Programma 03 del bilancio di previsione 2023 – 2025, saranno allocati nell'istituendo Fondo regionale per il Servizio di psicologia scolastica, la cui dotazione è stabilita in euro 100.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1

Per l'anno 2023, invece, non è indicata alcuna copertura finanziaria poiché le mensilità dell'anno corrente saranno necessarie per finalizzare l'iter legislativo

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene l'oggetto e la finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto elenca i compiti e le attività del Servizio	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto contiene le definizioni delle Linee guida	//	//	//
4	Comporta spese in quanto contiene la norma finanziaria per l'attuazione della legge	I	A	100.000,00

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale

Missione 20 programma 03 titolo 1		100.000,00	100.000,00	200.000,00
---	--	------------	------------	------------

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali in materia d'istruzione, istituisce il Servizio di psicologia scolastica
2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:
 - a) contribuire al perseguimento delle finalità educative e didattiche;
 - b) fornire supporto psicologico ai singoli membri della comunità scolastica;
 - c) favorire le relazioni sociali dei giovani allievi.
3. Il Servizio è destinato alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie aventi sede nella Regione.

Art. 2

(Compiti e attività del Servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio di psicologia scolastica, con riferimento al perseguimento delle finalità ex articolo 1 secondo comma lett. a), contribuisce al potenziamento delle seguenti attività:
 - incentivazione della collaborazione all'interno della scuola e tra la scuola e la famiglia;
 - promozione e programmazione di iniziative e studi riguardanti l'organizzazione del Servizio scolastico;
 - promozione di studi mirati non solo ad evitare il fenomeno della dispersione scolastica ma anche ad accompagnare i ragazzi e i giovani nella scelta del tipo di scuola (passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado) e successivamente del percorso professionale o universitario più confacente.
2. Il Servizio di psicologia scolastica, con riferimento all'articolo 1 secondo comma lett. b), contribuisce al potenziamento delle seguenti attività:
 - diagnosi precoce dell'insorgenza di patologie psichiatriche/psicologiche e di disturbi del comportamento;
 - diagnosi precoce degli abusi sui minori;
 - diagnosi e contrasto alla tendenza a tutte le dipendenze patologiche;
 - possibilità di realizzazione di una vera e propria "didattica delle emozioni" (capacità di controllo della rabbia e delle altre emozioni negative e capacità di sviluppo delle emozioni positive);
 - individuazione delle cause della scarsa partecipazione scolastica e degli strumenti di limitazione della dispersione scolastica.
3. Il Servizio di psicologia scolastica, con riferimento all'articolo 1 secondo comma lett. c), contribuisce al potenziamento delle seguenti attività:
 - integrazione di allievi con forme di svantaggio o difficoltà;
 - contrasto di ogni forma di razzismo e di discriminazione;
 - promozione di comportamenti socialmente virtuosi;
 - collaborazione con il coordinatore di educazione civica per la conoscenza e diffusione di buone pratiche sociali
 - adozione di idonee strategie capaci di superare le difficoltà relazionali spesso degeneranti in violenze fisiche e psicologiche (in particolare bullismo e cyber bullismo).
4. Il Servizio di psicologia scolastica opera in coordinamento con altri protocolli e progetti attivi, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive

competenze, provvedendo, in caso di necessità a informare le famiglie e i servizi pubblici territoriali competenti. Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse minorenni su richiesta dei genitori e per gli studenti maggiorenni su propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.

Art. 3 (Linee guida)

1. Presso il Dipartimento regionale Istruzione, formazione e pari opportunità, è istituito un tavolo tecnico per il Servizio di psicologia scolastica composto da:
 - a) l'Assessore all'Istruzione, che lo coordina;
 - b) l'Assessore alle Politiche sociali;
 - c) il Presidente della Commissione consiliare competente per materia;
 - d) il Direttore generale del Dipartimento Istruzione, formazione e pari opportunità;
 - e) il Direttore generale del Dipartimento Lavoro e Welfare;
 - f) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria (USR);
 - g) il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Calabria.
2. Il tavolo tecnico:
 - a) elabora le linee guida per l'attuazione dei servizi di psicologia scolastica, individuando gli obiettivi psicoeducativi e le risorse necessarie e definisce le modalità di attuazione delle attività di cui all'art. 2;
 - b) definisce, promuove e monitora i servizi psicologici destinati alla scuola in ambito regionale.
3. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e i componenti restano in carica per la durata della legislatura.
4. Le linee guida, trasmesse dal tavolo tecnico, sono approvata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per il Servizio di psicologia scolastica, la cui dotazione è stabilita in euro 100.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, per le annualità 204 e 2025 del bilancio di previsione 2023/2025, con riduzione di euro 100.000,00 dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20 - Programma 03 del bilancio di previsione 2023 - 2025.
2. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023 - 2025.